

Ammissibilita' del ricorso – Cass. n. 29629/2020

Impugnazioni civili - ammissibilita' del ricorso - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilita' del ricorso - Art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Ricorrenza dell'ipotesi prevista - Formula della decisione - Declaratoria di inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_360_1](#)

corte

cassazione

29629

2020